



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo "Galileo Galilei" di Alessandria**  
Via G. Galilei, 14/16 - 15121 Alessandria Codice Fiscale: 80004060069  
Tel: 0131 254039 / 56569 Fax: 0131 56131  
E-mail: allc82500v@istruzione.it www.legalilei-ai.it

Prot. n. 3120/B15

Alessandria, 19/11/2015

### DESIGNAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il sottoscritto Dirigente Scolastico Maria Paola MINETTI, in qualità di legale rappresentante dell'Istituto Comprensivo "G. Galilei", con sede legale in Via Galilei n. 16 - Alessandria, nomina formalmente con la presente Medico Competente dell'Istituto Comprensivo "G. Galilei" di Alessandria, il Dott. DIEGO LUMELLI, nato a Voghera, il 25.09.1980 e domiciliato per la sua attività in Pontecurone (AL), via E. Berlinguer 7, in qualità di libero professionista, Specialista in Medicina del Lavoro, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Alessandria (n. 04604) e all'Elenco Nazionale dei Medici Competenti (ai sensi dell'art. 25 comma 1 e 38 comma 4 del D.lgs 81/08), C.F. LMLDGI80P25M109M, P.IVA 02256270063, a partire dal 18/11/2015 e lo incarica di effettuare la Sorveglianza Sanitaria di cui all'art. 25, con le modalità di cui all'art. 41 del citato Decreto, impegnandosi ad informarlo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva (art. 18, comma 2).

L'accettazione di tale nomina comporta al dott. Lumelli l'acquisizione di specifiche conoscenze e responsabilità, nonché l'obbligo ad eseguire precisi doveri.

#### il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al RSPP e ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

Il presente contratto ha durata annuale.

La Scuola committente ha facoltà di recedere dal contratto, anche nel caso la prestazione abbia avuto inizio, tenendo comunque indenne il Medico designato delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Il Medico designato Dott. LUMELLI, ha facoltà di recedere dal contratto per giusta causa con conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per la parte di attività svolta.

La facoltà di recesso deve essere esercitata da parte del Medico designato in modo da evitare pregiudizio alla Scuola committente. Nel caso in cui l'effettuazione della prestazione divenga impossibile per cause non imputabili ad alcuna delle parti, il Dott. LUMELLI ha comunque diritto ad un compenso commisurato al lavoro prestato.

Il mancato adempimento delle prestazioni alle quali è tenuto il Dott. LUMELLI nell'assolvimento dell'incarico, determina la risoluzione del presente contratto, fatti salvi gli effetti giuridici ed economici per la parte di attività comunque svolta dal medico designato medesimo.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Voglia il dott. Lumelli restituire copia della presente, firmata, quale accettazione da parte Sua della nomina a Medico competente.



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Paola MINETTI

Per accettazione di quanto sopra e per conferma della piena conoscenza circa i compiti, le funzioni e gli obblighi inerenti la presente nomina qui accetta.

Alessandria, 19 Novembre 2015

Il Medico Competente designato

Dott. DIEGO LUMELLI  
Medico Competente Specialista in  
Medicina del Lavoro  
P. IVA 02256270969  
Tel. 335/1758561